



## Legge sul personale federale

*Avamprogetto*

**(LPers)**

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del [Datum des Entscheids der Kommission]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [Datum]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 24 marzo 2000<sup>3</sup> sul personale federale è modificata come segue:

*Art. 6a* Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione

<sup>1</sup> La presente disposizione si applica:

- a. ai quadri di grado più elevato e al personale retribuito con importi analoghi:
  1. delle Ferrovie federali svizzere (FFS);
  2. di altre aziende e di altri stabilimenti della Confederazione soggetti alla presente legge in qualità di unità amministrative decentralizzate o che dichiarano la presente disposizione applicabile per analogia in virtù di una legge speciale;
- b. ai membri del consiglio d'amministrazione o di un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui alla lettera a.

c. *Abrogata*

AF ...

1 FF 2019 ...

2 FF 2019 ...

3 RS 172.220.1

<sup>1bis</sup> Fatte salve altre disposizioni di leggi speciali, il Consiglio federale stabilisce la remunerazione annua massima che può essere versata a titolo individuale nelle singole aziende e nei singoli stabilimenti di cui al capoverso 1.

*Minoranza (Piller Carrard, Addor, Barrile, Glättli, Marra, Marti Samira, Masshardt)*

<sup>1bis</sup> ... nelle singole aziende e nei singoli stabilimenti di cui al capoverso 1. La remunerazione annua non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>1ter</sup> La remunerazione comprende:

- a. per le persone di cui al capoverso 1 lettera a, tutte le componenti salariali fisse e variabili, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro;
- b. per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, l'onorario, le prestazioni accessorie, eventuali prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro.

<sup>1quater</sup> Nello stabilire la remunerazione di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> occorre in particolare tenere conto del rischio imprenditoriale, delle dimensioni e della complessità dell'azienda, del rapporto adeguato con gli altri stipendi all'interno dell'azienda, della retribuzione e delle altre condizioni contrattuali dei quadri superiori dell'Amministrazione federale centrale e del settore interessato.

<sup>1quinquies</sup> Nel caso delle persone di cui al capoverso 1 non possono essere convenute o versate indennità di partenza. Non sono considerati indennità di partenza i compensi dovuti fino alla fine del rapporto contrattuale in adempimento del contratto di lavoro o del mandato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana principi e disposizioni d'esecuzione relativi alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con le persone di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne la previdenza professionale.

<sup>3</sup> ...

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale emana principi relativi all'equa rappresentanza delle comunità linguistiche in seno al consiglio d'amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

*Minoranza (Piller Carrard, Barrile, Glättli, Marti Samira, Masshardt, Wermuth)*

<sup>3bis</sup> Il Consiglio federale emana principi relativi all'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi in seno al consiglio d'amministrazione o in un analogo organo di direzione superiore delle aziende e degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettera a.

<sup>4</sup> ...

<sup>4bis</sup> In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai capoversi 1<sup>bis</sup>–4 il Consiglio federale adotta le misure necessarie al ripristino della situazione legale.

<sup>5</sup> I principi di cui ai capoversi 1<sup>bis</sup>–4<sup>bis</sup> si applicano anche alle aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda o da uno stabilimento soggetto alla presente legge.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale provvede affinché i principi di cui ai capoversi 1<sup>bis</sup>–4<sup>bis</sup> siano applicati per analogia a:

- a. tutti gli stabilimenti della Confederazione e tutte le aziende con sede in Svizzera disciplinate dal diritto privato e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Confederazione;
- b. tutte le aziende con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta da un'azienda di cui al capoverso 6 lettera a.

<sup>6bis</sup> I capoversi 1–6 non si applicano alle società le cui azioni sono quotate in borsa. A tali società si applicano gli articoli 663b<sup>bis</sup> e 663c capoverso 3 CO<sup>4,5</sup>

#### *Art. 19 cpv. 4 secondo periodo*

<sup>4</sup> ... Non hanno diritto a un'indennità i membri della direzione e il personale retribuito con importi analoghi.

## II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

## III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

*Minoranza (Fluri, Campell, Humbel, Jauslin, Romano)*

Non entrare in materia

<sup>4</sup> RS 220

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II della LF del 7 ott. 2005, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2629; FF 2004 3995)

*Allegato  
(cifra II)*

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 24 marzo 1995<sup>6</sup> sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI)**

*Art. 4 cpv. 5, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>5</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>7</sup> sul personale federale si applica per analogia all'onorario dei membri del Consiglio d'Istituto e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone.

*Art. 8 cpv. 3, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> Le condizioni d'assunzione dei membri della direzione sono fissate dal Consiglio d'Istituto. L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>8</sup> sul personale federale si applica per analogia.

### **2. Legge del 16 dicembre 2005<sup>9</sup> sui revisori**

*Art. 30 cpv. 6 secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>6</sup> ... All'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e alle altre condizioni contrattuali convenute con essi si applica l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>10</sup> sul personale federale (LPers).

*Art. 33 cpv. 3, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> Allo stipendio del direttore, dei quadri dirigenti e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con essi, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> LPers<sup>11</sup>.

<sup>6</sup> RS 172.010.31

<sup>7</sup> RS 172.220.1

<sup>8</sup> RS 172.220.1

<sup>9</sup> RS 221.302

<sup>10</sup> RS 172.220.1

<sup>11</sup> RS 172.220.1

### 3. Legge del 4 ottobre 1991<sup>12</sup> sui PF

*Art. 17 cpv. 1 e 1<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina nel quadro della legge del 24 marzo 2000<sup>13</sup> sul personale federale e della legge del 20 dicembre 2006<sup>14</sup> su PUBBLICA le condizioni d'impiego e la previdenza professionale dei membri a tempo pieno del Consiglio dei PF, dei presidenti delle scuole e dei direttori degli istituti di ricerca.

<sup>1bis</sup> Gli altri membri del Consiglio dei PF sono legati alla Confederazione da un mandato di diritto pubblico. Il Consiglio federale stabilisce la remunerazione e le altre condizioni contrattuali. Sono escluse le indennità di partenza.

*Art. 28 cpv. 3, 5, 6 e 7*

<sup>3, 5</sup> e <sup>6</sup> *Abrogati*

<sup>7</sup> I capoversi 1–4 si applicano per analogia ai membri delle direzioni degli istituti di ricerca.

*Titolo dopo l'art. 40i*

#### **Sezione 3d: Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]**

*Art. 40j*

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, gli articoli 17 e 28 si applicano a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

### 4. Legge dell'11 dicembre 2009<sup>15</sup> sulla promozione della cultura

*Art. 34 cpv. 6, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>6</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>16</sup> sul personale federale (LPers) si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali convenute con i membri del consiglio di fondazione.

<sup>12</sup> RS 414.110

<sup>13</sup> RS 172.220.1

<sup>14</sup> RS 172.222.1

<sup>15</sup> RS 442.1

<sup>16</sup> RS 172.220.1

*Art. 39 cpv. 3, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> LPers<sup>17</sup> si applica per analogia allo stipendio e alle altre condizioni contrattuali convenute con il direttore e con gli altri membri della direzione.

## **5. Legge federale del 22 giugno 2007<sup>18</sup> sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare**

*Art. 6 cpv. 4 secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>4</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>19</sup> sul personale federale si applica per analogia agli onorari e alle altre condizioni contrattuali pattuite con i membri del consiglio dell'Ispettorato.

*Art. 9 cpv. 2 secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>2</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>20</sup> sul personale federale si applica per analogia al salario dei membri della direzione e del personale remunerato in modo paragonabile, nonché alle altre condizioni contrattuali concordate con queste persone.

## **6. Legge federale del 20 marzo 1998<sup>21</sup> sulle Ferrovie federali svizzere**

*Art. 15a* Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri del consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2</sup> Il presente articolo si applica anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla FFS SA.

*Art. 26b* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 15a o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o

<sup>17</sup> RS 172.220.1

<sup>18</sup> RS 732.2

<sup>19</sup> RS 172.220.1

<sup>20</sup> RS 172.220.1

<sup>21</sup> RS 742.31

all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 15a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## 7. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>22</sup> sulla navigazione aerea

Art. 40a<sup>bis</sup> cpv. 2 lett. e e f e 2<sup>bis</sup>

<sup>2</sup> La società deve adempiere i seguenti requisiti:

...

- e. la remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice;
- f. per il rimanente, l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>23</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

<sup>2bis</sup> Il capoverso 2 lettere e e f si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla società.

Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 40a<sup>bis</sup> capoverso 2 lettera e o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 40a<sup>bis</sup> capoversi 2–2<sup>bis</sup> si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## 8. Legge del 17 dicembre 2010<sup>24</sup> sull'organizzazione della Posta

Art. 9 cpv. 4

Abrogato

<sup>22</sup> RS 748.0

<sup>23</sup> RS 172.220.1

<sup>24</sup> RS 783.1

*Art. 9a* Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri del consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2</sup> Per il rimanente, l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>25</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Posta SA.

*Art. 15a* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 9a o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 9a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## **9. Legge del 30 aprile 1997<sup>26</sup> sull'azienda delle telecomunicazioni**

*Art. 16a* Rimunerazione dei quadri di grado più elevato e dei membri del consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2</sup> La remunerazione comprende:

- a. per i quadri di grado più elevato e il personale retribuito con importi analoghi, tutte le componenti salariali fisse e variabili, le prestazioni accessorie, le prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro;
- b. per i membri del consiglio d'amministrazione, l'onorario, le prestazioni accessorie, eventuali prestazioni destinate alla previdenza professionale ed eventuali altre prestazioni in denaro o prestazioni in natura valutabili in denaro.

<sup>25</sup> RS 172.220.1

<sup>26</sup> RS 784.11



<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla Swisscom SA.

Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 16a devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 16a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## 10. Legge federale del 24 marzo 2006<sup>27</sup> sulla radiotelevisione

*Art. 32a* Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri del consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2</sup> Per il rimanente, l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>28</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

<sup>3</sup> Il presente articolo si applica per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla SSR.

*Art. 35 cpv. 4*

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 113a* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 32a capoverso 1 o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 32a si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

<sup>27</sup> RS 784.40

<sup>28</sup> RS 172.220.1

## 11. Legge del 15 dicembre 2000<sup>29</sup> sugli agenti terapeutici

*Art. 75 cpv. 3 e 4 secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> Allo stipendio dei membri della Direzione dell'Istituto e del personale retribuito in modo analogo, nonché alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>30</sup> sul personale federale.

<sup>4</sup> ... All'onorario e alle altre condizioni contrattuali convenute con tali persone si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale.

## 12. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>31</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni

*Art. 63 cpv. 3*

*Abrogato*

*Art. 64 cpv. 2*

<sup>2</sup> I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell'INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>32</sup>.

*Art. 64a*                      Rimunerazione e altre condizioni contrattuali convenute con i quadri di grado più elevato e con i membri del consiglio d'amministrazione

<sup>1</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio dell'INSAI non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2</sup> Per il rimanente, l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>33</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI.

<sup>29</sup> RS 812.21

<sup>30</sup> RS 172.220.1

<sup>31</sup> RS 832.20

<sup>32</sup> RS 220

<sup>33</sup> RS 172.220.1

*Art. 64a<sup>bis</sup>*

*Ex art. 64a*

*Art. 65b cpv. 2 secondo periodo*

<sup>2</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>34</sup> sul personale federale si applica per analogia.

Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 64a capoverso 1 o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 64a capoversi 1 e 2 si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

### **13. Legge del 1° luglio 1966<sup>35</sup> sulle epizoozie**

*Art. 15a cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>36</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del consiglio d'amministrazione del terzo gestore e delle imprese con sede in Svizzera in cui esso detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

*Art. 60a* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 15a capoverso 3<sup>bis</sup> si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

<sup>34</sup> RS 172.220.1

<sup>35</sup> RS 916.40

<sup>36</sup> RS 172.220.1

## **14. Legge federale del 10 ottobre 1997<sup>37</sup> concernente le imprese d'armamento della Confederazione**

*Art. 1 cpv. 2<sup>bis</sup>, 2<sup>ter</sup> e 2<sup>quater</sup>*

<sup>2bis</sup> La remunerazione annua massima versata ai quadri di grado più elevato, al personale retribuito con importi analoghi e ai membri del consiglio d'amministrazione non può superare un milione di franchi. Questo importo si basa sull'indice nazionale dei prezzi al consumo di 102,1 punti (stato dell'indice: 31 agosto 2019). L'importo viene adeguato all'evoluzione dell'indice.

<sup>2ter</sup> Per il rimanente, l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>38</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali.

<sup>2quater</sup> I capoversi 2<sup>bis</sup> e 2<sup>ter</sup> si applicano per analogia anche alle imprese con sede in Svizzera e in cui la maggioranza del capitale e dei voti è detenuta dalla società di partecipazione.

*Art. 6a* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono una remunerazione annua superiore all'importo massimo fissato dall'articolo 1 capoverso 2<sup>bis</sup> o il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 1 capoversi 2<sup>bis</sup>–2<sup>quater</sup> si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## **15. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>39</sup> sulla promozione del settore alberghiero**

*Art. 12 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>40</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri dell'amministrazione.

*Art. 20a* Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del

<sup>37</sup> RS 934.21

<sup>38</sup> RS 172.220.1

<sup>39</sup> RS 935.12

<sup>40</sup> RS 172.220.1

[Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 12 capoverso 3<sup>bis</sup> si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## **16. Legge federale del 21 dicembre 1955<sup>41</sup> concernente Svizzera Turismo**

*Art. 5 (adeguamento del rinvio all'articolo citato)*

L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>–6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>42</sup> sul personale federale si applica per analogia alla remunerazione e alle altre condizioni contrattuali dei quadri di grado più elevato, del personale retribuito con importi analoghi e dei membri del comitato.

*Art. 7 Disposizioni transitorie della modifica del [Datum]*

I contratti di lavoro e i mandati esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del [Datum] che prevedono il versamento di un'indennità di partenza devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del [Datum] o all'inizio del nuovo mandato. Trascorso questo termine, l'articolo 5 si applica a tutti i contratti di lavoro e a tutti i mandati.

## **17. Legge federale del 17 giugno 2011<sup>43</sup> sull'Istituto federale di metrologia**

*Art. 7 secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

... L'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000<sup>44</sup> sul personale federale (LPers) è applicabile.

## **18. Legge del 16 dicembre 2005 sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni<sup>45</sup>**

*Art. 24 cpv. 5, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>5</sup> Per quanto riguarda l'onorario dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia

<sup>41</sup> RS 935.21

<sup>42</sup> RS 172.220.1

<sup>43</sup> RS 941.27

<sup>44</sup> RS 172.220.1

<sup>45</sup> RS 946.10

l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>46</sup> sul personale federale.

*Art. 27 cpv. 3 adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> Per quanto riguarda il salario del direttore, dei quadri direttivi e dell'altro personale retribuito in modo analogo, nonché le altre condizioni contrattuali convenute con queste persone, si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>47</sup> sul personale federale.

## **19. Legge del 3 ottobre 2003<sup>48</sup> sulla Banca nazionale**

*Art. 42 cpv. 2 lett. j secondo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>2</sup> Il Consiglio di banca ha segnatamente i seguenti compiti:

000

- j. ...; l'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>49</sup> sul personale federale è applicabile per analogia.

## **20. Legge del 22 giugno 2007<sup>50</sup> sulla vigilanza dei mercati finanziari**

*Art. 9 cpv. 3 ultimo periodo, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>3</sup> ... L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>51</sup> sul personale federale è applicabile per analogia.

*Art. 13 cpv. 2, adeguamento del rinvio all'articolo citato*

<sup>2</sup> L'articolo 6a capoversi 1<sup>bis</sup>-6<sup>bis</sup> della legge del 24 marzo 2000<sup>52</sup> sul personale federale si applica per analogia.

46 RS 172.220.1

47 RS 172.220.1

48 RS 951.11

49 RS 172.220.1

50 RS 956.1

51 RS 172.220.1

52 RS 172.220.1

